

Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, sulle modalità di riparto degli spazi finanziari per i pagamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legge.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta odierna del ... maggio 2013

VISTO il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede che i pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro;

VISTO il successivo comma 2, che prevede che, ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i Comuni e le Province comunicano, mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al citato comma 1 e che, ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine;

VISTO il comma 3, dell'articolo 1, del decreto legge n. 35/2013, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno, sulla base delle modalità di riparto individuate, entro il 10 maggio 2013, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il medesimo comma 3, che dispone, altresì, che in mancanza della deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 maggio 2013, il predetto riparto è effettuato su base proporzionale;

CONSIDERATA l'opportunità di pervenire ad una modalità condivisa tra Governo ed enti locali per la ripartizione degli spazi finanziari, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n.35 del 2013, da escludere dal patto di stabilità interno;

29 MAG. 2013



Sancisce il seguente

ACCORDO

tra il Governo, le Province e i Comuni nei seguenti termini:

La distribuzione tra i singoli enti locali degli importi dei pagamenti da escludere dai vincoli del patto di stabilità interno 2013 avviene, prioritariamente, con riferimento ai debiti per appalti di lavori pubblici - ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e ai debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento o sia stato trasmesso lo stato di avanzamento lavori entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013, e successivamente con riferimento ai debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e ai debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non estinti alla data dell'8 aprile 2013, diversi da quelli per appalti di lavori pubblici. Qualora residuassero spazi finanziari, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n.35 del 2013, non distribuiti per le finalità di cui al periodo precedente, questi possono essere attribuiti agli enti locali, per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 per i debiti di cui al periodo precedente, in proporzione alle richieste effettuate a valere sui medesimi pagamenti.

Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.

Gli Enti locali hanno la facoltà di effettuare, in sede di riparto del restante 10 per cento, riduzioni o incrementi delle richieste operate entro il 30 aprile. Gli eventuali spazi che si liberano a fronte delle riduzioni delle richieste sono aggiunti al predetto 10 per cento e ripartiti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 luglio. Agli enti locali, che non hanno effettuato richieste entro il 30 aprile, è attribuito, con priorità, ove possibile e ferme restando le predette modalità di distribuzione, l'intero ammontare della richiesta relativa ai debiti non estinti alla data dell'8 aprile.

E9 MAS. 2013

